

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015/2017

Art.10 D. Lgs 14 marzo 2013, n.33

Agenzia Agris Sardegna

Agris Sardinia
Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy)

Indice

PARTE I

- | | |
|---|---------------|
| a) PREMESSE | PAG. 3 |
| b) INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE. | PAG. 4 |

PARTE II

- | | |
|---|----------------|
| 1. INTRODUZIONE | PAG. 7 |
| 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA | PAG. 7 |
| 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA | PAG. 10 |
| 4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA | PAG. 13 |
| 5. DATI ULTERIORI | PAG. 15 |

PARTE I

a) PREMESSE

Con la L. 6 novembre 2012, n. 190, avente per oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione*” e con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, gli Enti locali devono porre in essere misure e strategie di contrasto alla corruzione e garantire i principi di trasparenza riguardanti l’organizzazione e l’attività della Pubblica Amministrazione.

Con il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, l’Agenzia AGRIS Sardegna intende dare attuazione al principio di trasparenza di cui all’art. 10 del già richiamato D. Lgs. n. 33/2013.

Le modifiche normative che si susseguono nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente, economica, moderna e performante.

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 fornisce una definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione nonché uno strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo, in tal modo, la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009. Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge n. 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. n. 33/2013 dispone l’obbligo, alle Pubbliche Amministrazioni, di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.

Si intende, infatti, perseguire la crescita di una cultura della trasparenza consolidando il già presente atteggiamento orientato al servizio del cittadino e considerando la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante quindi promuovere percorsi di sviluppo formativo, prioritariamente interni, mirati a supportare questa crescita culturale, che potrà contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell’Agenzia e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive

esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni. Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. n. 33/2013, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, indica le principali azioni e le linee di intervento che l'ente intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto anche delle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" di cui alla deliberazione n. 50 del 4.07.2013 dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione.

b) INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

b.1) FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGRIS SARDEGNA

L'Agenzia AGRIS Sardegna, istituita con Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, svolge e promuove la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei settori agricolo, agro-industriale, forestale e delle risorse ittiche.

Le attività di ricerca dell'Agenzia indagano su temi di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, quali il risparmio idrico, l'ambiente, la biodiversità vegetale, animale e microbica, le bioenergie, la qualità dei prodotti agroalimentari, le biotecnologie, l'innovazione di processo e di prodotto in ambito agricolo.

L'attività scientifica e operativa dell'Agenzia AGRIS Sardegna, si inserisce nell'ambito degli indirizzi della politica agricola regionale, in esecuzione degli obiettivi strategici elaborati dall'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e approvati dalla Giunta regionale in armonia con la cornice strategica di programmazione generale della Regione Sardegna.

b.2) ORGANI DELL'AGENZIA:

1. Il Direttore generale: è il rappresentante legale dell'Agenzia ed ha competenza generale nelle materie scientifiche, tecnologiche e in quella amministrativa, finanziaria e di bilancio. Dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
2. Il Comitato scientifico: è l'organo di indirizzo e coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dall'agenzia ed elabora i piani pluriennali e annuali di ricerca.;
3. Il Collegio dei revisori dei conti: è l'organo che vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'agenzia e redige la relazione al conto consuntivo.

b.3) ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa si articola in Servizi, Settori scientifici e Settori tecnico-amministrativi. In particolare lo Statuto dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 03 luglio 2007, modificato con deliberazione G. R. n. 58/13 del 28 ottobre 2008 ed omogeneizzato secondo la Delibera del 3 giugno 2010, n. 21/44 (Linee di indirizzo revisione organica statuti), individua cinque Dipartimenti scientifici (Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali; Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali; Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura; Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura; Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico) e un Dipartimento degli affari generali e della contabilità, avente funzioni generali e di supporto e coordinamento delle attività svolte

dai Dipartimenti per la ricerca e dei loro Settori tecnico-amministrativi, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.

I Dipartimenti per la ricerca comprendono più ambiti scientifici affini per finalità e per metodo. I Dipartimenti si articolano a loro volta in Servizi, retti da Dirigenti, ricercatori e rappresentano unità complesse aggreganti settori di ricerca omogenei. I Servizi sono a loro volta organizzati in settori scientifici e settori tecnici.

Le funzioni consultive di coordinamento tra i Dipartimenti sono garantite dal Comitato Direttivo, organo collegiale composto dal Direttore Generale e dai Direttori dei sei dipartimenti. Il Comitato esprime anche pareri in merito allo sviluppo delle attività di ricerca. Ciascun Dipartimento è dotato di un Consiglio di Dipartimento, con funzioni consultive nei confronti del Direttore e dei Dirigenti del Dipartimento, in materie attinenti all'attività scientifica e alla gestione dei progetti di ricerca.

b.4) ORGANIGRAMMA

Per l'organigramma dell'AGRIS vedasi l'allegata Tabella.

b.5) PIANTA ORGANICA

La Pianta organica dell'Agenzia AGRIS, al 1° gennaio 2015, prevede n. 561 unità lavorative, di cui n. 21 dirigenti e n. 540 non dirigenti. Questi ultimi suddivisi in 130 ricercatori di categoria D; 70 tecnici ed amministrativi di categoria D; 95 dipendenti di categoria C; 245 dipendenti di categoria B ;

Al 1° gennaio 2014 il personale effettivamente in servizio è pari a complessive 496 unità, di cui 12 con qualifica dirigenziale e 484 "non dirigenti". Questi ultimi risultano suddivisi in 134 dipendenti in categoria D, 82 in cat. C, 264 in categoria B e 4 in categoria A.

I ricercatori in servizio presso i diversi Servizi sono 88.

b.6) ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

La dislocazione territoriale della struttura è di seguito indicata:

- Sede legale: SS 291 Sassari-Fertilia, Km 18,600, loc. Bonassai – Sassari;
- Viale Adua, 2/C – Sassari;
- Viale Trieste N. 111, Cagliari;
- SS 291 Sassari-Fertilia, Km 18,600, loc. Bonassai – Sassari;
- Via Limbara n. 9 - 07029 Tempio Pausania;
- Via Mameli n. 126/d e Via Carloforte 47-49/51 - Cagliari;
- Piazza D. Borgia, 4 – Ozieri.

L'Agenzia dispone di n. 22 aziende sperimentali di supporto alle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, dislocate su tutto il territorio regionale come segue:

Denominazione Azienda	Comune	Indirizzo
Mitza Fagoni	S. Nicolò D'Arcidano	Mitza Fagoni
Porticciolo	Alghero	Porticciolo
Platamona	Sassari	Lizzos, Agliadò, Russeglia
Barisardo	Barisardo	Sa Bellecca
Sa Mestia	Oristano	Sa Mestia
Is Mellonis	Palmas Arborea	Is Mellonis
Villasor 1	Villasor	Giviamolas
Iscra	Illorai	Iscra
Uta 3	Uta	Coccodi
Villasor 2	Villasor/Serramanna	Is Figus
Su Padru	Ozieri	Su Padru
Foresta Burgos	Burgos	Foresta Burgos
Tanca regia	Abbasanta/Paulilatino	Tanca Regia
Giara	Genoni	Giara
Basigna	Monastir/San Sperate	Basigna-San gemiliano-Ovile Sardo
Bonassai	Sassari /Olmedo	Bonassai
Foresta Burgos	Burgos/Illorai	Foresta Burgos
Macomer	Macomer	Località Nastasi – Pranu e Chercu – Su Dighinzu – S'ungone
Sughereta Cusseddu-Miali-Parapinta	Tempio Pausania - Frazione Nuchis	Loc.tà Cusseddu- Miali- Parapinta
S' Appassiu	Uta	S'Appassiu
Su Palloni	Oristano	Oristano-nuraxinieddu
San Michele	Ussana/Donori	S.P. km 2,700 Loc. San Michele

PARTE II

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Esso è inoltre intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della *performance*. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* prevista dall'art. 11, c. 8, del D. Lgs. n. 150/2009.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.

2.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/17 del 28 febbraio 2012, nella definizione delle priorità e degli indirizzi strategici per la gestione delle Agenzie Regionali AGRIS, LAORE e ARGEA per l'anno 2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 della L. R. 8 agosto 2006 n. 13, ai punti 10 e 11 individua, tra le priorità, il miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo, anche tramite strumenti di *customer satisfaction* e il miglioramento della comunicazione a favore di imprese e cittadini, della trasparenza e delle reti interistituzionali, secondo una logica di governance unitaria improntata al miglioramento continuo dei servizi per lo sviluppo rurale.

Gli obiettivi strategici nei quali sono state declinate tali strategie sono elaborati in armonia con la cornice strategica generale della Regione, costituita in primo luogo dal Piano Regionale di Sviluppo (PRS 2010/2014) e, per i programmi agricolo e ittico, dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2007/2013) e dal P.O. Fondo Europeo per la Pesca (FEP 2007/2013), unitamente alle norme introdotte dalla L. R. n. 15/2010 e dalla L. R. n. 1/2010, e, per quanto riguarda la cornice normativa in materia di indirizzo, direttiva e controllo degli Enti Regionali, dalla L. R. n. 14/1995 e dalla L. R. n. 13/2006 già richiamata.

2.2 I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Partendo dalle considerazioni di cui all'ultimo comma del precedente punto 2.1 e traendo ispirazione dalla riforma della Pubblica Amministrazione, avviata con la L. n. 15/2009 e con il D. Lgs. n. 150/2009, l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della RAS ha stipulato, in data 7 giugno 2012, un protocollo d'intesa con le Agenzie agricole AGRIS, LAORE e ARGEA, per l'attuazione in forma coordinata di un progetto per la misurazione e valutazione delle performance e di un progetto per l'applicazione della *customer satisfaction* ai servizi regionali per l'agricoltura. L'attuazione dei due progetti, in forma coordinata presso l'Assessorato e le Agenzie, aveva l'obiettivo di fornire una visione unitaria sulla qualità, efficacia, efficienza ed economicità dei servizi regionali all'agricoltura e delle Agenzie deputate all'attuazione tecnico-operativa delle politiche agricole sul territorio regionale.

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa la già più volte citata adozione del Piano della performance, indicante obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

Tale Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

In tale documento vengono indicati, e saranno quindi oggetto del controllo:

- a) gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano della performance;
- b) la trasparenza delle informazioni relative alle performance.

Lo stato di realizzazione degli obiettivi del programma, nel quale saranno indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni, nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi, sarà oggetto di costante aggiornamento secondo le scadenze stabilite per legge e comunque non inferiori all'anno.

Nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, si intende proseguire sulla base delle indicazioni della RAS di concerto con l'Organismo Indipendente di Valutazione che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'Agenzia e dei singoli responsabili, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 14, comma 4, lettere f) e g) considera questo Organismo "*responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione*", nonché soggetto che "*promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità*".

2.3 UFFICI E DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

La L. n. 190 del 6 novembre 2012 ed il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, impongono alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di specifiche figure, quali il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza, nonché di atti interni, quali il Piano anticorruzione e il Piano per la trasparenza.

In generale, alla corretta attuazione di questo Programma triennale, concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione e i relativi dirigenti.

Soggetti attuatori istituzionali

- a) **Il Direttore Generale:** avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma;
- b) **il Responsabile della trasparenza:** ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei Servizi dell'Agenzia. Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Direttore Generale, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Assicura il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

2.4 MODALITÀ COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) E RISULTATI DI TALE COINVOLGIMENTO

La disciplina della trasparenza è finalizzata principalmente a porre l'amministrazione al servizio del cittadino e a far sì che quest'ultimo possa esercitare su di essa un'azione di controllo diffuso delle varie fasi di gestione del ciclo della performance e di conoscenza dei servizi erogati. È quindi fondamentale

usare strumenti comunicativi facilmente comprensibili e conoscibili da parte degli utenti, sia nei linguaggi sia nelle logiche operative.

È necessario dunque implementare, in alcune specifiche sezioni del portale, strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'Agenzia il riscontro dell'azione amministrativa, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, sia in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

Dovrà inoltre essere intensificata dagli uffici deputati all'erogazione di servizi finali all'utenza la funzione di ascolto, con riguardo alla qualità dei servizi offerti, in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

Per mettere in pratica la disciplina della trasparenza non è sufficiente pubblicare i dati e i documenti previsti dalla normativa; è infatti necessario che questi siano effettivamente utilizzabili dagli utenti. Gli uffici dell'amministrazione che saranno specificamente individuati *ad hoc* devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e i portatori di interesse (*stakeholders*) possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

Il coinvolgimento dei portatori di interesse passa anche per le segnalazioni che questi ultimi possono fare all'Agenzia, che ne terrà conto al momento di selezionare i dati da pubblicare e nell'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità. Sono inoltre previste le cosiddette giornate della trasparenza.

L'Agenzia continuerà, inoltre, ad implementare, in relazione a specifiche iniziative, indagini conoscitive e soddisfazione dell'utenza (*customers satisfaction*), privilegiando in ogni caso, come modalità di interazione trasparente con la collettività, lo strumento delle giornate della trasparenza più sopra richiamate.

Continuerà ad essere a disposizione dei cittadini l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che opera anche attraverso un numero di telefono ed un indirizzo e-mail reperibili dalla pagina principale del sito Web Agris, anche per la presentazione di segnalazioni e reclami.

Nel prossimo triennio sarà inoltre opportuno definire la fattibilità, eventualmente con progetti di sperimentazione, di strumenti di interazione che possano restituire all'Agenzia il riscontro circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle *performance*.

2.5 I TERMINI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE

Termini:

Il Responsabile della trasparenza presenta, entro il 15 novembre di ogni anno le proposte di aggiornamento al Programma Triennale al Direttore Generale che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Modalità di adozione:

Il presente Programma, da aggiornarsi annualmente come più sopra indicato, è redatto sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dall'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e deve contenere:

- gli obiettivi che l'Agenzia si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli "stakeholder" (portatori di interesse) interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 INIZIATIVE E STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI.

Il sito web:

Il sito web dell'Agenzia (<http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/>) è il mezzo primario di comunicazione, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esaustiva sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

A tal uopo, in coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita, sul portale istituzionale dell'Agris più sopra indicato, un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente".

Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A del D. Lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla deliberazione n. 50 del 4.07.2013 dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nella predetta sezione verrà pubblicato, inoltre, il presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione.

I dati inseriti ed aggiornati su richiesta e indicazione delle unità organizzative competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, devono intendersi "validati" in quanto a completezza e coerenza complessiva, dal relativo Responsabile e quindi pubblicati; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Nella pubblicazione dei dati l'Amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, come prescritto dalle delibere dell'Autorità garante.

Sulla base della vigente normativa, sul sito dell'AGRIS devono essere pubblicati i seguenti dati:

- Homepage

1. Albo pretorio on line
2. Amministrazione Trasparente (Trasparenza, valutazione e merito)
3. Posta elettronica certificata (PEC)

- Sezione "Albo Pretorio on line"

L'articolo 32 della L. 18.06.2009, n. 69 dispone che *"a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*. L'Agris ha adempiuto al dettato normativo della legge n. 69/2009 con l'istituzione dell'albo pretorio on line. Il relativo link è ben indicato nella homepage del sito istituzionale. Come deliberato dall' Autorità nazionale anticorruzione (L. n. 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Vengono, ad esempio, pubblicati:

- gli atti dell'Amministrazione ed altri soggetti per cui la normativa prevede la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, i bandi di concorso, gli appalti di lavori e di fornitura di servizi;
- i bilanci;

- le determinazioni del Direttore Generale per le quali sussista un obbligo di pubblicazione.
- **Posta elettronica certificata**
- L'Agenzia è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata, come sopra indicato, sulla home page, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). L'utilizzo di tale strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, sarà promosso anche con ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie.
- **Sezione "Amministrazione Trasparente":**

SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N°33 DEL 14/03/2013
Allegato A
1 Disposizioni generali
Programma per la trasparenza e l'Integrità - Art. 10, c. 8, lett. a
Atti generali - Art. 12, c. 1, 2
Oneri informativi per cittadini e imprese - Art. 34, c. 1 - Art. 34, c. 2
2 Organizzazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo - Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Art. 47
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali e Spese di rappresentanza - Art. 28, c. 1
Articolazione degli uffici - Art. 13, c. 1, lett. b, c
Telefono e posta elettronica - Art. 13, c. 1, lett. d
3 Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 1 - Art. 15, c. 2
4 Personale
Incarichi amministrativi di vertice - Art. 15, c. 1 - Art. 15, c.2 - Art. 41, c.2,3
Dirigenti - Art. 10, c. 8, lett. d - Art. 15, c. 1 - Art. 15, c. 2 - Art. 15, c. 5 - Art. 41, c. 2 - Art. 41, c. 3
Posizioni organizzative - Art. 10, c. 8, lett. d
Dotazione organica - Art. 16, c. 1 - Art. 16, c. 2
Personale non a tempo indeterminato - Art. 17, c. 1 - Art. 17, c. 2
Tassi di assenza - Art. 16, c. 3
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Art. 18, c. 1
Contrattazione collettiva - Art. 21, c. 1
Contrattazione integrativa - Art. 21, c. 2
OIV - Art. 10, c. 8, lett. c
5 Bandi di concorso
Bandi di concorso - Art. 19
6 Performance
Piano della Performance - Art. 10, c. 8, lett. b
Relazione sulla Performance - Art. 10, c. 8, lett. b
Ammontare complessivo dei premi - Art. 20, c.1
Dati relativi ai premi - Art. 20, c.2
Benessere organizzativo - Art. 20, c.3
7 Enti controllati

SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N°33 DEL 14/03/2013
Allegato A
Enti pubblici vigilati - <i>Art. 22, c. 1, lett. a - Art. 22, c. 2 - Art. 22, c. 3</i>
Società partecipate - <i>Art. 22, c. 1, lett. b - Art. 22, c. 2 - Art. 22, c. 3</i>
Enti di diritto privato controllati - <i>Art. 22, c. 1, lett. c - Art. 22, c. 2 - Art. 22, c. 3</i>
Rappresentazione grafica - <i>Art. 22, c. 1, lett. d</i>
8 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività amministrativa - <i>Art. 24 c.1 lett. c</i>
Tipologie di procedimento - <i>Art. 35, c. 1 - Art. 35, c. 2</i>
Monitoraggio tempi procedurali - <i>Art. 24 c.2</i>
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - <i>Art. 35, c. 3</i>
9 Provvedimenti
Provvedimenti organi indirizzo-politico - <i>Art. 23</i>
Provvedimenti dirigenti - <i>Art. 23</i>
10 Controlli sulle imprese <i>Art. 25</i>
11 Bandi di gara e contratti
Legge anticorruzione - <i>Art. 37, c. 1 - Art. 37, c. 2</i>
12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità - <i>Art. 26, c. 1</i>
Atti di concessione- <i>Art. 26, c. 2 - Art. 27</i>
13 Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo - <i>Art. 29, c. 1</i>
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio - <i>Art. 29, c. 2</i>
14 Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare - <i>Art. 30</i>
Canoni di locazione o affitto - <i>Art. 30</i>
15 Controlli e rilievi sull'amministrazione <i>Art. 31, c.1</i>
16 Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità - <i>Art. 32, c. 1</i>
Costi contabilizzati - <i>Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5</i>
Tempi medi di erogazione dei servizi - <i>Art.32, c.2 lett. b</i>
Liste di attesa - <i>Art. 41, c. 6</i>
17 Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti e Misure organizzative finalizzate alla tempestività dei pagamenti - <i>Art. 33</i>
IBAN e pagamenti informatici - <i>Art. 36</i>
18 Opere pubbliche <i>Art. 38</i>
19 Pianificazione e governo del territorio <i>Art..39</i>
20 Informazioni ambientali <i>Art.40</i>
21 Strutture sanitarie private accreditate <i>Art.41, c.4</i>
22 Interventi straordinari e di emergenza <i>Art.42</i>
23 Altri contenuti

3.2 ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 del D. Lgs. 33/2013, l'AGRIS promuoverà un'apposita "giornata della trasparenza" che sarà occasione conoscitiva di confronto con i portatori di interesse (*stakeholders*), che possa contribuire a far crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, una consapevolezza ed una cultura della legalità. I risultati attesi dalle predette giornate sono quelli di acquisire le indicazioni proposte dai partecipanti rivolte al miglioramento delle iniziative intraprese e che intraprenderà l'Agris per la trasparenza.

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI E DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI MEDESIMI.

Il Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, coordina, sovrintende e verifica gli interventi e le azioni in materia di trasparenza e integrità, coadiuvato dai Dirigenti dell'Agris.

Ciascun Dirigente, per il settore di propria competenza, è responsabile degli adempimenti connessi alla trasparenza e garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; garantisce inoltre, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il Responsabile della Trasparenza e i dirigenti stabiliscono periodici incontri con la finalità di analizzare il grado di attuazione del programma triennale della trasparenza e di pianificare le azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

4.2 INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI REFERENTI PER LA TRASPARENZA E SPECIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto, i Dirigenti sono coadiuvati da dipendenti designati dai dirigenti in rappresentanza di ciascuna struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare.

Ciascun referente è preposto alla verifica della correttezza formale dell'atto proprio del settore di appartenenza e destinato all'inserimento sul sito istituzionale, dei relativi contenuti, della corretta pubblicazione, e della manutenzione e aggiornamento della stessa.

4.3 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi del decreto legislativo 33/2013 l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo tempestivo in particolare l'art 6 comma 2 recita: *"l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse, non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti"*.

La struttura capillare, costituita dal Responsabile della trasparenza e dai dirigenti più sopra indicati, di cui l'Agris si è dotata, garantisce un costante aggiornamento dei contenuti, il rispetto delle scadenze previste dalla normativa ed un continuo monitoraggio a più livelli.

4.4 MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

La verifica dell'attuazione delle iniziative previste nel Programma per garantire trasparenza e legalità è realizzata dal Responsabile della trasparenza che monitora l'attuazione delle iniziative, verificando la rispondenza delle azioni realizzate alle date previste, oltre a curare il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile della trasparenza mette in atto un monitoraggio permanente nel corso del quale evidenzia e informa i dirigenti delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate. Il Dirigente al quale è pervenuta la segnalazione provvede a sanare le inadempienze, di norma, entro 15 giorni dalla segnalazione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della trasparenza è tenuto a dare comunicazione al Nucleo di valutazione che ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. Rimangono ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

4.5 STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Il portale dell'Agris dovrà prevedere strumenti specifici di tecnologia web in grado di monitorare e contabilizzare gli accessi alle diverse sezioni del sito ed in particolare alla sezione Amministrazione trasparente. Dall'analisi di questi dati ed elementi quali la tipologia di accesso, il tempo medio di consultazione, il dispositivo di accesso ecc. è possibile programmare ed attuare sistemi di miglioramento del servizio.

4.6 MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

L'Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico prevede l'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza e l'integrità dell'amministrazione che si pronuncia sulla stessa. Si tratta, quindi, di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere e ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni (appunto a pubblicazione obbligatoria) da queste detenute.

Oggetto dell'accesso civico non sono però tutti i dati e i documenti qualificati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali il D. Lgs n. 33/2013 prescrive la pubblicazione obbligatoria.

Il principio di trasparenza trova il limite nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. In quest'ottica si devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. La presenza di informazioni sensibili all'interno degli atti, tuttavia, non blocca la pubblicazione dell'atto stesso, che deve essere semplicemente "depurato" dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy.

La richiesta di accesso civico

La richiesta di accesso civico deve contenere i dettagli dei documenti, delle informazioni e dei dati per i quali si chiede la pubblicazione. La richiesta, con oggetto "Richiesta Accesso Civico", può essere redatta in carta semplice e presentata al Protocollo dell'AGRIS, indirizzata al Responsabile per la trasparenza, oppure essere spedita mediante posta elettronica all'indirizzo PEC dell'AGRIS (disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente).

La richiesta può opzionalmente contenere il nome e l'indirizzo o l'indirizzo di posta elettronica del richiedente. In questi casi l'Amministrazione comunicherà al richiedente:

- ✓ il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente;
- ✓ l'impossibilità di procedere alla loro pubblicazione nei casi in cui esistano i limiti previsti dalla normativa sulla privacy .

Qualora, invece, il documento, il dato o l'informazione non siano presenti nel sito, l'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla loro pubblicazione, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente", e ne comunica al richiedente, con le modalità di cui sopra, l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo.

Il Direttore Generale prede la nomina di un soggetto che sostituisca il "responsabile" inadempiente da individuare secondo le modalità indicate dall'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Si segnala in proposito che, nel caso di mancata individuazione espressa, opera la previsione legale suppletiva per cui il potere sostitutivo si considera attribuito "al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione."

Resta tuttavia fermo l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal decreto.

5. DATI ULTERIORI (Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno e nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

La trasparenza, intesa come "accessibilità totale" implica che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti non solo i dati espressamente richiesti dalla legge ma anche dati ulteriori, nel rispetto dei limiti costituiti, in particolare, dalla tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'art 3 del D.Lgs. 33/2013 infatti recita "Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge,

procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”. La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge 190/2012 come contenuto dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1 c. 9 lett. f).